



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche e integrazioni, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e in particolare l'articolo 26 con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autonomo "Ufficio per lo sport";

VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 6 dicembre 2022 al n. 3084, con il quale è stato conferito al dott. Flavio Siniscalchi l'incarico di Capo del Dipartimento per lo Sport;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 e in particolare l'art. 5, che istituisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito denominato Registro, presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decorrenza dal 31 agosto 2022 per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 e in particolare l'art. 13, per il quale il Dipartimento per lo Sport si avvale della Società Sport e salute Spa per la gestione del Registro, nonché per l'esercizio delle funzioni ispettive dirette alla vigilanza e al controllo della forma giuridica del richiedente l'iscrizione al Registro, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'assenza di finalità di lucro dello svolgimento di attività secondarie e strumentali, nonché del riconoscimento delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche e la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività da esse svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 e in particolare l'art. 11, per il quale il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro;

VISTO il Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, approvato con decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport in data 27 marzo 2023 ai sensi dell'art. 11 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39;

RAVVISATA la necessità di adottare un nuovo Regolamento - in sostituzione di quello precedentemente approvato - ai sensi dell'art. 11 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, contenente le indicazioni nonché le modalità di iscrizione al Registro da parte delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289 del 2002, anche al fine di adeguarne le previsioni alla normativa sopravvenuta;

DECRETA

Articolo 1

È approvato il nuovo Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 11 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

Il Regolamento, allegato al presente provvedimento, ha effetto a far data dalla sottoscrizione del presente decreto.

Flavio Siniscalchi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

REGOLAMENTO

“DISCIPLINA SULLA TENUTA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE”

Articolo 1 – Il Registro e le sue funzioni.

- 1) Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito denominato Registro (in acronimo RASD), è istituito presso il Dipartimento per lo Sport dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dagli enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6 del citato d.lgs. 36/2021 e dell'art. 5, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.
- 2) Il Registro è l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve essere iscritto, per accedere a benefici e contributi pubblici in materia di sport, ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo ai sensi dell'art. 10, co. 1, d. lgs. 36/2021 nonché ogni ente che, in mancanza di un Organismo sportivo affiliante, chiede che venga accertata la sua natura di ente sportivo dilettantistico ai sensi dell'art. 6, co. 1, d. lgs. 39/2021 e dell'art. 6, co. 2, del presente Regolamento.
- 3) L'iscrizione di un ente nel Registro certifica la natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica. Come disposto dall'art. 12, d. lgs. 39/2021, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”).
- 4) Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, d.lgs. 39/2021, con le modalità indicate dal Dipartimento per lo Sport all'art. 11 del presente regolamento. Nel Registro è prevista apposita pubblicità.

Articolo 2 – Definizioni.

- 1) Con “affiliazione” si intende l'atto con il quale un Organismo sportivo associa, verificata l'esistenza dei necessari requisiti ai sensi del proprio statuto e dei propri regolamenti, un ente sportivo dilettantistico che ne abbia fatto richiesta e lo riconosce ai fini sportivi, ai sensi e agli effetti dell'art. 10, co. 1, d. lgs. 36/2021. I diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di affiliazione e di riconoscimento ai fini sportivi coincidono con la durata dell'affiliazione come stabilita da ciascun Organismo sportivo, e comunque non superiore a dodici mesi e decadono in caso di mancata conferma (c.d. riaffiliazione) entro i termini stabiliti dall'Organismo medesimo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

- 2) Con “enti sportivi dilettantistici” si intendono gli enti che hanno assunto una delle forme giuridiche indicate all’art.6, d.lgs. 36/2021. Possono essere iscritti al Registro anche gli enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’articolo 4, co. 1, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che siano iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitino, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.
- 3) Con “attività sportiva” si intende l’organizzazione, da parte di un ente sportivo dilettantistico, e/o la sua partecipazione a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali, indette da enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro oppure approvate e/o indette dall’Organismo sportivo che ha proceduto al riconoscimento ai fini sportivi e all’affiliazione dell’ente sportivo dilettantistico e ne riconosce i risultati.
- 4) Con “attività didattica” si intende l’organizzazione e/o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e alla pratica della disciplina sportiva organizzati da ente sportivo dilettantistico iscritto al Registro e/o dall’Organismo sportivo o dall’ente sportivo dilettantistico ad esso affiliato purché in possesso dei requisiti tecnici e organizzativi e delle competenze necessari per l’organizzazione dei corsi e/, definiti e richiesti nei regolamenti dell’Organismo sportivo che l’ha riconosciuto ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute, a condizione che gli istruttori siano in possesso delle competenze tecniche e professionali richieste per quella specifica disciplina sportiva per la quale svolgono l’attività didattica.
- 5) Con “attività formativa” si intende le iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento dei tesserati dell’Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l’ente sportivo dilettantistico, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l’ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall’Organismo sportivo o dallo stesso ente sportivo dilettantistico purché in possesso dei requisiti tecnici e organizzativi definiti e delle competenze decise e richiesti nei regolamenti dell’Organismo sportivo che l’ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi e devono essere condotte da docenti in possesso di specifiche competenze tecniche e professionali.
- 6) Con “Organismo sportivo” si intende la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l’Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”), nonché la Federazione sportiva paralimpica, la Federazione sportiva nazionale paralimpica, la Disciplina sportiva paralimpica, la Disciplina sportiva associata paralimpica, e l’Ente di promozione sportiva paralimpica riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico (“CIP”), e che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l’ente sportivo dilettantistico. Agli Organismi sportivi è consentito l’accesso al Registro per i fini previsti dalla normativa in essere, secondo le modalità del presente Regolamento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

- 7) Con “stagione sportiva” si intende l’arco temporale, non superiore a 12 (dodici) mesi, nel corso del quale, in funzione dello sport praticato, viene esercitata l’attività. Coincide di norma con la durata dell’affiliazione dell’ente sportivo all’Organismo sportivo.
- 8) Con “tesseramento” si intende l’atto formale con il quale si instaura il rapporto esistente tra l’Organismo sportivo e la persona fisica che con esso diventa soggetto-dell’ordinamento sportivo e acquisisce la qualifica prevista dall’Organismo sportivo (c.d. tesserati). Lo status di “tesserato” si acquisisce attraverso l’iscrizione della persona fisica all’ente sportivo dilettantistico affiliato e riconosciuto ai fini sportivi dall’Organismo sportivo ovvero direttamente all’Organismo sportivo, senza la mediazione dell’ente sportivo dilettantistico. Il tesseramento, quando avviene attraverso l’iscrizione del soggetto ad un ente sportivo dilettantistico, non può avere durata superiore a 12 (dodici) mesi. L’identificazione nel Registro del singolo tesserato avviene esclusivamente per il tramite del Codice Fiscale, tranne nel caso di tesserati di nazionalità estera non residenti in Italia. Nell’Allegato 1 del presente Regolamento, relativo alle specifiche tecniche dell’applicativo *web*, sono indicate le categorie di tesseramento.

Articolo 3 – Tenuta e gestione del Registro.

- 1) Il Registro è tenuto dal Dipartimento per lo Sport.
- 2) Ai sensi dell’art. 13, d. lgs. 39/2021, il Dipartimento per lo Sport si avvale della società Sport e Salute Spa per la gestione del Registro nonché per l’esercizio delle funzioni ispettive tese a verificare la natura dilettantistica dell’attività dell’ente e la presenza e il successivo rispetto dei presupposti soggettivi e oggettivi per l’iscrizione al Registro.
- 3) La società Sport e Salute Spa opera secondo le indicazioni impartite dal Dipartimento per lo Sport e sulla base di un piano operativo approvato dallo stesso e gestisce il Registro con modalità telematiche mediante l’utilizzo di un’apposita piattaforma, che permette il più ampio accesso alle informazioni e ai dati che devono essere inseriti ai sensi della normativa vigente.
- 4) Ogni Organismo sportivo è tenuto a fornire, così come ogni ente sportivo dilettantistico richiedente o iscritto al Registro, ogni informazione e documento agli incaricati delle attività ispettive per lo svolgimento delle loro funzioni di vigilanza e controllo della forma giuridica dei richiedenti l’iscrizione al Registro, dell’atto costitutivo e dello statuto, dell’assenza di finalità di lucro, dello svolgimento di attività secondarie e strumentali, nonché del riconoscimento degli enti sportivi dilettantistici affiliati a Organismi sportivi, per la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività da essi svolta, per tutti gli effetti che l’ordinamento collega a tale qualifica. Gli incaricati delle funzioni ispettive segnalano tempestivamente al Dipartimento per lo Sport ogni violazione, corredandola di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

ogni necessaria informazione, per l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del presente Regolamento.

Articolo 4 – Struttura del Registro.

- 1) Il Registro si articola, al momento, in due sezioni:
 - a. “sezione pubblica” - contenente i dati degli enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro. I dati, aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione o direttamente dal Dipartimento per lo Sport, sono accessibili e consultabili da chiunque mediante la connessione al sito *web* registro.sportesalute.eu;
 - b. “sezione riservata” - contenente ulteriori dati relativi agli enti sportivi dilettantistici, la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e agli enti sportivi dilettantistici iscritti dotati di *username* e *password*. Gli Organismi sportivi possono visualizzare solo i dati degli enti sportivi dilettantistici di propria affiliazione; gli enti sportivi iscritti possono visualizzare solo i propri dati. L'accesso alla sezione riservata, previa definizione delle relative procedure, è consentito, altresì, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al CONI e al CIP per il perseguimento delle loro finalità istituzionali. Su richiesta motivata di altre Istituzioni pubbliche, il Dipartimento per lo Sport può consentire ulteriori accessi.

All'interno del Registro saranno istituite ulteriori sezioni o sub sezioni in relazione alle ulteriori competenze e funzioni da svolgere attraverso il Registro ai sensi di legge.

- 2) Gli enti sportivi dilettantistici che fanno parte dell'organizzazione che fa capo al CIP sono iscritti in una sezione speciale.

Articolo 5 - Requisiti per l'iscrizione

- 1) L'iscrizione al Registro è riservata agli enti che:
 - (i) siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e, in particolare, dal d. lgs. 36/2021:
 - a. siano costituiti in una delle forme giuridiche previste dall'art.6, d. lgs. 36/2021, e
 - b. i cui atti costitutivi e statuti prevedano:
 - la denominazione sociale in cui sia indicata la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica se costituiti nella forma di associazioni o società sportive dilettantistiche;
 - l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica non è richiesto per gli enti che siano stati costituiti per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, d. lgs. 117/2017, che abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e che siano iscritti al Registro unico del terzo settore;

- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8, d. lgs. 36/2021;
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni; e

(ii) siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a. abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o equiparati e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile e idonea;
- b. abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo, salvo quanto previsto all'art. 6, co. 2, del presente Regolamento;
- c. non siano associazioni/società di secondo livello o ad esse assimilabili. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello quelle che:
1) svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione; 2) organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga o sia riconosciuta dall'Organismo sportivo medesimo; 3) esercitano attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione;
- d. a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano ("CUSI");
- e. svolgano effettiva comprovata attività sportiva, attività didattica e/o formativa. In particolare, gli enti sportivi dilettantistici devono trasmettere con apposita



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

dichiarazione, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione, in ogni caso attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, l'avvio di almeno un'attività sportiva o didattica o formativa;

- f. abbiano adottato norme statutarie conformi alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti, fatta eccezione per la Federazione Medico Sportiva Italiana e la Federazione Italiana Cronometristi, nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e, per gli enti sportivi dilettantistici affiliati, corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti per l'iscrizione, anche fissando requisiti ulteriori.

- 2) Sono iscritti di diritto al Registro i Gruppi Sportivi che sono emanazione diretta dei Corpi Militari e Civili dello Stato, firmatari delle specifiche Convenzioni con il CONI e il CIP e che siano affiliati ad un Organismo sportivo. I Gruppi Sportivi sono iscritti al Registro in deroga alle obbligatorietà riguardanti i dati relativi a natura giuridica, atto costitutivo, statuto vigente, verbale modifiche statutarie; inoltre, per quanto riguarda l'indicazione del legale rappresentante, va inserito il nominativo del responsabile nominato dal relativo Corpo e, relativamente all'atto costitutivo e allo statuto, va caricato il provvedimento che ha istituito il Gruppo Sportivo stabilendone altresì le gerarchie interne.
- 3) Il Dipartimento per lo Sport può autorizzare, con espresso provvedimento, l'iscrizione al Registro di enti con finalità sportive privi di alcuni dei requisiti in ragione del loro carattere storico o della loro vocazione sportiva di notevole rilievo.

Articolo 6 – Domanda di iscrizione al Registro

- 1) La domanda di iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo Sport su richiesta dell'ente sportivo dilettantistico, per il tramite del proprio Organismo sportivo di affiliazione. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la documentazione attestante:
 - a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;
 - b) l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica, recante prova della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
 - c) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
 - d) la data di sottoscrizione dello statuto vigente;
 - e) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

- f) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
- g) i dati dei tesserati;
- h) nel caso di Enti del Terzo Settore, l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), da comprovare indicando il numero di repertorio.

Il medesimo Organismo sportivo di affiliazione, una volta effettuato il riconoscimento ai fini sportivi dell'ente sportivo dilettantistico, provvede tempestivamente all'inoltro della domanda di iscrizione, con modalità telematica sull'applicativo *web* messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, secondo le specifiche tecniche indicate nell'Allegato 1 che elenca anche le informazioni obbligatorie per il conseguimento dell'iscrizione al Registro.

L'Organismo sportivo deve, in particolare:

- verificare la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze; e
- attestare la corrispondenza dei dati e dei documenti riferiti dall'ente sportivo dilettantistico rispetto ai requisiti richiesti dal presente Regolamento e dalla normativa di legge e regolamentare per l'iscrizione al Registro. L'Organismo sportivo deve altresì garantire che i propri affiliati mantengano i suddetti requisiti per tutto il periodo di iscrizione al Registro, inserendo eventuali variazioni ovvero richiedendo direttamente all'ente sportivo dilettantistico interessato di integrare i dati e/o la documentazione.

2) Il Dipartimento per lo Sport, qualora:

- a. l'attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di un Organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP, verifica se tale attività possa considerarsi di natura sportiva basandosi, tra gli altri, sui criteri contenuti nella definizione di sport di cui all'art. 2, lett. nn), d. lgs. 36/2021. In caso di esito positivo della verifica, include l'attività dichiarata nell'elenco delle discipline sportive; e/o
- b. l'ente richiedente, che svolge la propria attività in una disciplina dichiarata sportiva ai sensi della precedente lett. a) del presente co. 2, non risulti affiliato a un Organismo sportivo, verifica che l'ente:
 - (i) svolga effettivamente attività avente natura sportiva e possenga i requisiti di cui al co. 1 dell'art. 5 del presente Regolamento,
 - (ii) abbia presentato tutta la documentazione indicata nel co. 1 che precede, dalla lett. a) alla lett. g) e che la stessa sia completa e veritiera, e
 - (iii) che sussistano tutte le condizioni di legge per l'assunzione della qualifica di ente sportivo dilettantistico.

Qualora le verifiche sub (i), (ii) e (iii) abbiano tutte esito positivo, il Dipartimento per lo Sport procede all'iscrizione al Registro dell'ente richiedente.

In questi casi non trovano applicazione le previsioni dell'art. 5, co. 1, punto (ii), lett. b) e l'art. 6, co. 4 del presente Regolamento e l'ente provvede direttamente agli adempimenti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

di cui all'art. 5, co. 1, punto (ii), lett. e); all'art. 6, co. 11 e all'art. 7, co. 2 e co. 3, sempre del presente Regolamento.

L'Autorità politica delegata in materia di sport, sulla base delle verifiche effettuate dal Dipartimento per lo Sport, provvede annualmente ad aggiornare l'elenco delle attività sportive, coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza.

- 3) Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo Sport, verificata la sussistenza dei requisiti e della documentazione di cui al precedente art. 5 e al presente articolo e delle condizioni previste dal presente Regolamento può:
 - a. accogliere la domanda e iscrivere l'ente sportivo;
 - b. rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
 - c. richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'art. 1, co. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
- 4) Ai fini di quanto previsto ai precedenti articoli, all'interno del Comitato permanente istituito presso il Dipartimento per lo Sport ai sensi dell'art. 6, co. 4-*bis*, d.lgs 39/2021, i rappresentanti del CONI verificano e attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti degli enti sportivi dilettantistici affiliati agli Organismi sportivi riconosciuti dal CONI e i rappresentanti del CIP attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti degli enti sportivi dilettantistici affiliati agli Organismi sportivi riconosciuti dal CIP.
- 5) In caso di richiesta di integrazione ai sensi della lett. c. del precedente co. 3, l'ente richiedente interessato ha dieci giorni per trasmettere le integrazioni attraverso la piattaforma del Registro. In caso di:
 - i) mancata o incompleta integrazione, il Dipartimento per lo Sport procede come descritto alla lett. b. del precedente co. 3;
 - ii) esaustiva integrazione, decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti senza ulteriori comunicazioni da parte del Dipartimento per lo Sport, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione ha validità dalla data di presentazione della domanda;
 - iii) ulteriore richiesta di integrazione da parte del Dipartimento per lo Sport, si procede con le modalità e nei termini della procedura sopra descritta al precedente co. 3.
- 6) In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini previsti, e nonostante l'avvenuta iscrizione al Registro, il Dipartimento per lo Sport può invitare in qualsiasi momento l'ente sportivo dilettantistico ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a novanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro. Per quanto riguarda in particolare le informazioni obbligatorie, gli enti sportivi dilettantistici già iscritti nel Registro nel periodo 1° settembre 2022 – 4 settembre 2023



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

devono depositare, laddove mancante, la documentazione indicata sub lett. b), co. 1, art. 6 del presente Regolamento entro il 30 giugno 2024 o integrarla con i documenti mancanti.

- 7) Il Dipartimento per lo Sport tratta i dati inseriti e presenti nel Registro per le specifiche finalità previste dal d. lgs. 39/2021 e per le ulteriori proprie finalità istituzionali, quali, a titolo non esaustivo, le finalità di comunicazione, promozione e diffusione dello sport, di indagine e di studio.

Il Dipartimento per lo Sport può demandare tali ulteriori trattamenti di cui al precedente periodo alla società “in house” Sport e Salute Spa, anche in qualità di titolare autonomo.

Tutti i trattamenti di dati di cui ai periodi precedenti sono in ogni caso effettuati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto Legislativo . 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

- 8) In esecuzione di quanto previsto all’art. 12 del d. lgs. 39/2021, gli Organismi sportivi di affiliazione hanno altresì la responsabilità di comunicare preventivamente ai propri affiliati e tesserati già iscritti che i dati raccolti sono comunicati, per l’assolvimento degli obblighi istituzionali, al Dipartimento per lo Sport ai fini della gestione del Registro che, come già precisato al co. 3, art. 1 del presente Regolamento, sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.
- 9) La procedura di iscrizione al Registro si basa sull’utilizzo di un sistema informatico di cui gli Organismi sportivi e gli enti sportivi dilettantistici si devono dotare. In particolare, ai fini dell’iscrizione nel Registro, il legale rappresentante di ogni ente sportivo dilettantistico è tenuto ad accreditarsi alla piattaforma del Registro secondo le specifiche tecniche indicate nell’Allegato 1 che elenca anche le informazioni e la documentazione obbligatorie per il conseguimento dell’accesso al Registro.
- 10) Ad ogni iscritto deve essere obbligatoriamente associato un indirizzo di posta elettronica univoco al quale sono inviate le comunicazioni del Dipartimento per lo Sport, anche per il tramite di Sport e Salute Spa, che si intenderanno così conosciute a ogni effetto di legge.
- 11) I dati presenti nel Registro sono aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione contestualmente alle annotazioni sui propri programmi di gestione affiliazione/tesseramento e sono oggetto di supervisione da parte di Sport e Salute Spa. L’elenco aggiornato degli enti sportivi dilettantistici è trasmesso annualmente al Ministero della Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate.
- 12) È data facoltà ai legali rappresentanti degli enti sportivi dilettantistici di trasmettere con apposita dichiarazione, attraverso la piattaforma del Registro, i nominativi di eventuali soggetti delegati a gestire, nel rispetto della normativa, i dati dell’ente, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi e le connesse incombenze attraverso il Registro. L’ente sportivo dilettantistico assume sin d’ora ogni responsabilità circa l’operato dei propri delegati. Il



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

numero massimo di soggetti delegati non può essere superiore a tre. Inoltre, è data facoltà al legale rappresentante di revocare la delega in qualsiasi momento.

Articolo 7 - Gestione iscrizioni e conservazione del Registro

- 1) L'iscrizione richiesta per il tramite di un Organismo sportivo è subordinata al riconoscimento ai fini sportivi dell'ente sportivo dilettantistico da parte dell'Organismo di affiliazione, è correlata all'esistenza di un valido rapporto di affiliazione e si rinnova con la riaffiliazione all'Organismo sportivo.
- 2) Eventuali modifiche e aggiornamenti dei dati riferiti all'ente sportivo dilettantistico iscritto per il tramite di Organismo sportivo, ivi compreso l'aggiornamento degli amministratori in carica, devono essere trasmessi dallo stesso con apposita dichiarazione, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamente attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.
- 3) Fermo quanto previsto al precedente co. 2, i dati riferiti all'attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, svolta dall'ente sportivo dilettantistico, devono essere trasmessi dallo stesso con apposita dichiarazione, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamente, sempre attraverso la piattaforma del Registro, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, ovvero entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell'evento.
- 4) Il Dipartimento per lo Sport provvede alla conservazione e all'aggiornamento tecnologico del Registro per il tramite di Sport e Salute Spa.
- 5) Il Dipartimento per lo Sport rilascia il certificato di iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia legittimo interesse. Lo stesso è scaricabile da ciascun iscritto accedendo alla sezione riservata del Registro.

Articolo 8 - Nullità e annullamento delle iscrizioni

- 1) Sono nulle le iscrizioni al Registro degli enti sportivi dilettantistici che:
 - a. abbiano indicato un codice fiscale oppure un numero di partita IVA non rispondente al vero oppure errato e, in questo secondo caso, non abbiano provveduto a correggerlo entro 7 giorni dalla relativa richiesta;
 - b. all'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per lo Sport, attraverso la società Sport e Salute Spa, sui dati e sulla documentazione presenti nel Registro o richiesta in sede di attività ispettiva, non risulti dimostrato il possesso da parte dell'ente sportivo dilettantistico, fin dal momento dell'iscrizione, di tutti i requisiti indicati agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

- c. nel caso di enti del terzo settore, vengano cancellati dal registro unico nazionale del terzo settore.
- 2) La nullità dell'iscrizione è dichiarata con provvedimento del Dipartimento per lo Sport e determina la cancellazione dell'ente sportivo dilettantistico con efficacia dalla data dell'avvenuta iscrizione.
 - 3) Qualora uno o più requisiti siano venuti meno successivamente all'iscrizione e tale mancanza non venga sanata nel termine di sette giorni dalla richiesta del Dipartimento per lo Sport, questi annulla l'iscrizione e dichiara la cancellazione dell'ente sportivo dilettantistico con efficacia dalla data del venir meno del requisito.

Articolo 9 - Cancellazioni

- 1) La cancellazione di un ente sportivo dilettantistico dal Registro avviene, oltre che per il venir meno dell'affiliazione:
 - a seguito di istanza motivata da parte dell'ente sportivo dilettantistico, da far pervenire a mezzo pec a nome del rappresentante legale p.t. dell'ente, firmata digitalmente o con allegato documento in corso di validità, all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, o
 - a seguito di accertamento d'ufficio della mancanza dei requisiti, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente sportivo dilettantistico; o
 - in ogni caso di carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

Articolo 10 – Istanza di autotutela

- 1) I provvedimenti di cancellazione e nullità di cui ai precedenti artt. 8 e 9, completi di motivazioni, sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport, e il provvedimento, completo delle motivazioni, è comunicato mediante posta elettronica all'ente sportivo dilettantistico interessato e all'Organismo sportivo di affiliazione.
- 2) Avverso tali provvedimenti il legale rappresentante dell'ente sportivo dilettantistico può presentare istanza di annullamento o revisione in autotutela al medesimo Dipartimento per lo Sport, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito del Dipartimento per lo Sport, via PEC all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, allegando idonea documentazione probatoria.
- 3) A tal fine, anche a seguito di cancellazione o nullità dell'iscrizione, i dati storicizzati dell'ente sportivo dilettantistico vengono conservati all'interno della piattaforma del Registro nei termini di legge.
- 4) Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di rigetto, di cui all'art. 6, co. 3. lett. b. del presente Regolamento, i dati storicizzati dell'ente sono conservati in apposito



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

archivio telematico, onde consentire all'ente stesso l'eventuale ripresentazione di una nuova istanza di iscrizione nelle forme sopra previste.

Articolo 11 – Riconoscimento della personalità giuridica

- 1) Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica. A tal fine, l'associazione sportiva dilettantistica, oltre ad assolvere agli adempimenti previsti per l'iscrizione al Registro di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento, deve presentare la seguente documentazione:

- a. il rendiconto economico finanziario o, in alternativa, il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;
- b. entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali da cui risultano le deliberazioni che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati, salvo che l'adempimento sia a carico del notaio rogante;
- c. i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la composizione degli organi statutari e i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la sede legale, salvo che l'adempimento sia a carico del notaio rogante.

Inoltre, l'associazione deve possedere e avere la disponibilità, quale patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica, di una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 (diecimila) euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, non anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell'atto costitutivo. Tale relazione è necessaria anche nel caso in cui la richiesta di acquisto della personalità giuridica provenga da associazione già costituita, anche se il patrimonio è composto solo da denaro. La relazione di stima potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale predisposta dall'organo amministrativo (redatta con gli stessi criteri del bilancio) a condizione che l'organo di controllo o un revisore (anche esterno) ne attesti la corretta compilazione, non anteriore a 120 giorni rispetto la data dell'atto.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro.

- 2) Sono a carico del notaio i seguenti adempimenti:

- a) con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche che intendono presentare istanza di iscrizione al Registro dotandosi di personalità giuridica, il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto, o il verbale della assemblea straordinaria, verificata la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento della personalità giuridica, deve:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

- trasmettere la documentazione in oggetto (atto costitutivo o verbale di assemblea e relativo statuto) agli Organismi sportivi affilianti (indicati nella documentazione medesima per l'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi);

- depositare la documentazione in oggetto, entro venti giorni presso il Registro, in modalità telematica, attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, secondo le specifiche dettagliate nell'allegato 1 del presente Regolamento;

b) con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche già iscritte al Registro e per le associazioni iscritte nel Registro ai sensi dell'art. 6, co. 2 del presente Regolamento, il notaio, verificata la documentazione e la sussistenza di tutti i requisiti di legge per il riconoscimento della personalità giuridica, richiede direttamente al Registro l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica in modalità telematica, attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, secondo le specifiche dettagliate nell'allegato 1 del presente Regolamento;

c) con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica già iscritte nel Registro ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 39/2021, in caso di successive modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, sarà cura del notaio rogante provvedere al deposito presso il Registro nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'atto modificativo.

Nel caso in cui il notaio non ritenga sussistenti le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica, gli amministratori dell'associazione sportiva dilettantistica o, in mancanza, ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono richiedere all'ufficio del Registro competente di disporre l'iscrizione nel Registro. Se, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio del Registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione, o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Laddove venga meno anche uno solo dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, l'associazione sportiva dilettantistica deve darne tempestiva comunicazione, entro e non oltre sette giorni, all'ufficio del Registro.

Per le associazioni sportive dilettantistiche già in possesso della personalità giuridica al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, sarà cura del Dipartimento per lo Sport comunicare l'avvenuta l'iscrizione al Registro, nonché l'eventuale successiva cancellazione, entro quindici giorni, a mezzo PEC, alla Prefettura, o alla Regione o Provincia autonoma competente.

- 3) Per gli enti già in possesso della personalità giuridica conseguita attraverso l'iscrizione al RUNTS, la cancellazione da tale registro determina la cancellazione d'ufficio dal Registro dell'ente quale persona giuridica. L'ufficio del RUNTS provvede a comunicare



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

prontamente all'ufficio competente del Registro ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

ALLEGATO 1

LE SPECIFICHE TECNICHE DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DEL REGISTRO

Ogni richiedente, con le modalità previste dalla piattaforma, deve compilare il modulo di richiesta accesso contenente il codice fiscale dell'ente e i dati anagrafici, di contatto e residenza del responsabile legale. Al momento dell'inserimento dei dati il sistema verifica che il codice fiscale del legale rappresentante sia coerente con quello già inserito nel registro.

Ogni ente sportivo dilettantistico può accedere all'area riservata previa autenticazione con nome utente e password, che consente di monitorare lo stato della domanda e di stampare l'attestato che certifica l'iscrizione al Registro.

La domanda, ottenuto il nulla osta dell'Organismo sportivo che l'ha affiliata e riconosciuta ai fini sportivi, o di almeno uno degli Organismi sportivi di affiliazione tra quelli dichiarati dall'ente sportivo dilettantistico, è inviata dallo stesso Organismo sportivo ai fini dell'istruttoria per la sua approvazione. Nei casi di cui all'art. 6, comma 2, provvede direttamente il Dipartimento per lo Sport.

Completato positivamente l'iter istruttorio l'ente risulta iscritto nel Registro e assume la qualifica di ente sportivo dilettantistico. Gli enti sportivi dilettantistici iscritti possono stampare, tramite la piattaforma, l'attestato di iscrizione.

L'attestato è provvisto di un QR Code che permette di verificare in tempo reale le informazioni presenti nel Registro.

In caso di domande parziali o irricevibili il processo di iscrizione non va a buon fine. È previsto il soccorso istruttorio per consentire di risolvere eventuali carenze nella formulazione della domanda.

Tutti gli enti sportivi dilettantistici presenti sono identificati univocamente tramite il Codice Fiscale.

Tutte le persone presenti sono identificate univocamente tramite il Codice Fiscale, tranne che i tesserati di cittadinanza estera non residenti in Italia, per i quali si richiede, in luogo del codice fiscale, la cittadinanza, lo Stato di residenza, la data di nascita, tipologia e numero del documento di identità.

Il modulo di richiesta di iscrizione al Registro prevede la fornitura dei seguenti dati:

A) Associazione/società sportiva dilettantistica.

A1	Regione Sociale/Denominazione	Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (max 255 caratteri)
A2	Codice fiscale ente sportivo	11 Caratteri numerici
A3	Data costituzione	gg/mm/aaaa
A4	Polisportiva	S/N
A5	Gruppo sportivo (GSCM)	Un elemento da elenco "gruppi sportivi" {NGS, SME, SMM, SMA, ADC, PDS, GDF, VDF, CFS, POP}
A6	Natura giuridica	Un elemento tra Associazione senza personalità giuridica, Associazione con personalità giuridica,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

		Società di capitali senza scopo di lucro (srl, spa, coop) FONDAZIONE {ANR, ASR, SRL, SPA, COP}
A7	E-Mail	Alfanumerico
A8	Pec (facoltativa)	Alfanumerico
A9	Indirizzo sede legale	Comune, via, CAP
A10	Telefono	Alfanumerico
A11	Legale rappresentante	CF, nome, cognome
A12	Delegato (facoltativo)	CF, nome, cognome, mail e telefono
A13	Ente Terzo Settore (facoltativo)	S/N
A14	Numero di Repertorio RUNTS (Obbligatorio per gli ETS)	Caratteri Alfanumerico

B) Organismi sportivi di affiliazione

Per ogni affiliazione di un ente sportivo dilettantistico ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento, devono essere indicati i seguenti dati

B1	Organismo Affiliante	Codice numerico organismo affiliante
B2	Codice affiliazione	Alfanumerico
B3	Data inizio affiliazione	gg/mm/aaaa
B4	Data fine affiliazione	gg/mm/aaaa
B5	Discipline praticate	Cfr. Allegato 1.1

C) Composizione consiglio direttivo e di altri organi previsti dallo statuto sociale

Per ogni ente sportivo dilettantistico devono essere indicati i componenti del consiglio direttivo e di altri organi previsti dallo statuto sociale. Per ogni membro sono previsti i seguenti dati:

C1	Anagrafica componente	CF, nome, cognome
C2	Carica e durata	Presidente, Vicepresidente, Commissario, Amministratore unico, Amministratore delegato, Consigliere, Responsabile, Proboviro, Revisore

D) Tesserati

Per ogni ente sportivo dilettantistico affiliato a un Organismo sportivo è previsto il caricamento di tutti i tesserati. Per ogni tesserato devono essere indicati i seguenti dati:

D1	Anagrafica tesserato	CF, nome, cognome
----	----------------------	-------------------



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

D1b	Anagrafica tesserato straniero non residente in Italia	Nome, cognome, cittadinanza, data di nascita, Stato di residenza, tipologia e numero del documento di identità.
D2	Organismo affiliante	Codice numerico organismo affiliante
D3	Codice tessera	Alfanumerico
D4	Data emissione tesseramento	gg/mm/aaaa
D5	Data scadenza tesseramento	gg/mm/aaaa
D6	Tipo tessera	Atleta agonista, Atleta praticante, Dirigente, Tecnico, Ufficiale di Gara, Altra figura tecnica, Altra figura organizzativa/istituzionale.

Per i soggetti per i quali è previsto il tesseramento individuale, l'invio dei relativi dati è di competenza degli organismi affilianti.

Per i tesserati con cittadinanza straniera, non residenti in Italia, non è richiesto il codice fiscale per l'identificazione.

E) Attività (sportive, didattiche e formative) svolte dagli enti sportivi dilettantistici.

Per ogni ente sportivo dilettantistico è previsto il caricamento delle attività sportive, didattiche e formative organizzate o a cui partecipa attraverso i propri tesserati:

E1	Tipo attività	Sportiva, Didattica, Formativa
E1 bis	Tipo Attività per i tesserati	Libera o coordinata
E2	Denominazione	Caratteri in formato UTF-8 (max 255 caratteri)
E3	Durata evento	In giorni o mesi
E4	Evento ricorrente nel corso di un anno	Si/no
E5	Frequenza (se ricorrente)	Evento non ricorrente; giornaliero; settimanale; bisettimanale; mensile; bimestrale; trimestrale; quadrimestrale; semestrale.
E6	Luogo di svolgimento o partenza	Online; estero; Italia; Regione; Provincia; Comune.
E7	Discipline (solo per attività sportiva)	Cfr. Allegato 1.1
E8	Livello competizione	Internazionale, Nazionale, Regionale, Provinciale, non agonistica
E9	Tipo (solo per attività sportiva)	Monodisciplinare; pluridisciplinare



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

E10	Categoria di partecipanti	Bambini e adolescenti; adulti; over 65; donne; ceti socio-economici fragili; disabili; dirigenti sportivi; tecnici sportivi; ufficiali di gara; altri operatori sportivi; altro
E11	Organizzatore	Propria, Ente Affilante, ASD, SSD, Altri

Le attività la cui iscrizione e pubblicazione della partecipazione è prevista per il tramite gli Organismi sportivi di affiliazione, sono da questi ultimi inviate telematicamente all'interno del Registro ed assegnate ad ogni singolo ente sportivo dilettantistico, entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell'evento (Campionati, corsi ecc.).

F) Sezione documentale.

Per ogni ente sportivo dilettantistico è previsto, inoltre, il caricamento nella sezione documentale dei seguenti atti:

F1	Statuto vigente	Data documento e file pdf
F2	Atto costitutivo o dichiarazione sostitutiva	Data documento e file pdf
F3	Dichiarazione riguardante l'aggiornamento degli Amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente e relative decorrenze	Data documento e file pdf
F4	Verbale modifiche statutarie	Data documento e file pdf
F5	Verbale modifiche cariche sociali	Data documento e file pdf
F6	Certificato di iscrizione al RUNTS	Data documento e file pdf
F7	Comunicazione variazione natura giuridica	Data documento e file pdf

G) Informazioni necessarie per l'accredito in piattaforma.

Per la creazione di un'utenza, l'ente sportivo dilettantistico deve compilare il modulo di richiesta account, contenente i seguenti dati del legale rappresentante (tutti obbligatori):

G1	Responsabile Legale/Delegato	CF, nome, cognome
G2	Codice fiscale ente sportivo	11 caratteri numerici
G3	Residenza legale rappresentate	Comune, indirizzo CAP
G4	Documento Identità	Numero e tipologia
G5	Documento Identità (fronte/retro)	File pdf
G6	Informazioni di contatto	E-mail e numero di telefono



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

G7	Dichiarazione sostitutiva (solo per R.L.)	File pdf

Elenco codici attività/discipline sportive (riconosciute da CONI e/o CIP e/o Dipartimento per lo Sport)

AA001	Aikido		
AB001	Alpinismo		
AB002	Skyrunning		
AC001	Tiro con fucili con canna ad anima liscia e caricamento a palla		
AC002	Tiro con l'arco da caccia		
AC003	Tiro di campagna con carabina a canna rigata da caccia munita o meno di ottica		
AC004	Tiro piattello con fucili con canna ad anima liscia in percorso di caccia		
AD002	Su roccia (Boulder, Lead)		
AD003	Su strutture artificiali (Boulder, Speed, Lead)		
AD501	Paraclimb (Speed, Lead, Boulder)	Para	
AE001	Capoeira		
AE005	S'istrumpa		
AF001	Atletica Leggera		
AF002	Corsa campestre		
AF003	Corsa in montagna		
AF004	Corsa su strada		
AF005	Indoor		
AF006	Nordic e Fitwalking		
AF007	Trail		
AF008	Ultramaratona		
AF501	Atletica leggera per disabilità intellettiva e relazionale	Para	
AF502	Atletica leggera paralimpico	Para	
AF503	Atletica leggera per sordi	Para	
AG005	ATTIVITA' SUBACQUEE E NUOTO PINNATO Basket con le pinne (Finswimming Basket), Fitness in acqua con piccoli e grandi attrezzi anche con l'ausilio delle pinne e in immersione con autorespiratori (ARA), Fotografia subacquea, Hockey subacqueo, Immersione in apnea, Nuoto pinnato, Orientamento subacqueo, Pallanuoto con le pinne (Finswimming Ball), Pesca in apnea, Rugby subacqueo, Safari fotosub, Sport Diving, Tiro al bersaglio subacqueo, Video subacqueo		
AG010	DIDATTICA SUBACQUEA Immersione con autorespiratori in acque confinate ed acque libere, Immersione in apnea con e senza attrezzatura in acque confinate ed acque libere, Attività di salvamento e soccorso subacqueo		
AG501	Pesca sportiva e nuoto pinnato paralimpico	Para	



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

AH001	Rally		
AH005	Auto storiche		
AH006	Abilità (velocità su terra/su ghiaccio, slalom, challenge, accelerazione, drifting)		
AH007	Velocità (in salita, in circuito)		
AH008	Energie alternative		
AH009	Fuoristrada		
AH010	Karting		
AH011	Automodellismo Dinamico Radiocomandato		
AH012	Sim Racing		
AH512	Automobilismo Paralimpico	Para	
AI001	Badminton		
AI501	Parabadminton	Para	
AI502	Badminton per sordi	Para	
AJ001	Bandy		
AK001	Baseball – Softball		
AK501	Baseball per ciechi	Para	
AL001	Biathlon		
AL501	Biathlon paralimpico	Para	
AM001	Boccette		
AM002	Carambola		
AM003	Pool/Snooker		
AM004	Stecca		
AM501	Biliardo per sordi	Para	
AM502	Biliardo paralimpico	Para	
AN001	Bob Pista		
AN501	Bob paralimpico	Para	
AO001	Beach bocce		
AO003	Bocce sull'erba (lawn bowl)		
AO004	Pétanque		
AO005	Raffa		
AO006	Volo (bocce)		
AO501	Bocce per disabili	Para	
AO502	Bocce per disabilità intellettiva e relazionale	Para	
AO503	Bocce per sordi	Para	
AP001	Body building		
AQ001	Bowling		
AQ501	Bowling per sordi	Para	



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

AQ502	Parabowling	Para	
AR001	Bridge		
AS001	Calcio (a 11)		
AS002	Futsal (calcio da sala - calcio a 5)		
AS003	Calcio (a 7)		
AS004	Calcio (a 8)		
AS005	Beach Soccer		
AS501	Calcio per disabilità intellettiva e relazionale	Para	
AS503	Calcio paralimpico e sperimentale	Para	
AS504	Calcio (a 5) per ciechi	Para	
AS505	Calcio (a 5) per ipovedenti	Para	
AS506	Calcio (a 11) per sordi	Para	
AS507	Calcio (a 5) per sordi	Para	
AS508	Powerchair football	Para	
AT001	Canoa freestyle		
AT002	Canoa marathon		
AT003	Canoa polo		
AT004	Dragon Boat		
AT005	Ocean racing		
AT007	Slalom		
AT008	Sprint		
AT009	Wildwater (Discesa)		
AT501	Paracanoa	Para	
AT503	Canoa kayak per sordi	Para	
AU001	Canottaggio		
AU002	Coastal rowing		
AU003	Indoor rowing		
AU501	Para-rowing	Para	
AU502	Canottaggio per disabilità intellettiva e relazionale	Para	
AV001	Canottaggio Sedile Fisso		
AV002	Voga in Piedi		
AW001	Cheerleading		
AX001	Bmx		
AX004	Ciclismo su pista		
AX005	Ciclismo su strada		
AX006	Trial		
AX007	Ciclo-cross		



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

AX008	Mountain bike		
AX009	BMX free style		
AX010	Indoor Cycling (Artistic Cycling - Cycle Ball)		
AX011	Cycling for All e Master		
AX012	Cicloturismo		
AX501	Ciclismo paralimpico (Strada, Pista)	Para	
AX502	Ciclismo per sordi	Para	
AX503	Mountain bike per sordi	Para	
AX504	Ciclismo per disabilità intellettiva e relazionale	Para	
AY001	Attività sportiva cinotecnica		
AZ001	Cricket (palla tradizionale)		
AZ002	Soft Cricket (palla morbida)		
BA001	Cronometraggio		
BB001	Dama (caselle 64, 100, 144)		
BB002	Dama (variante inglese)		
BB003	Dama (variante internazionale)		
BB004	Dama (variante italiana)		
BB005	Dama (variante problemistica)		
BB501	Dama per sordi	Para	
BC002	DANZE ACCADEMICHE Danza Moderna e Contemporanea: Modern Jazz, Lyrical Jazz, Graham, Cunningham, Limon e generi derivati.		
BC003	DANZE ACCADEMICHE Danza Classica: Tecniche di Balletto, Variazioni Libere, Pas de Deux, Repertorio Classico		
BC004	DANZE COREOGRAFICHE Danze Etniche, Popolari e di Carattere: Tap Dance, Twist, Charleston, Belly Dance e danze tradizionali varie		
BC005	DANZE COREOGRAFICHE Danze Freestyle: Synchro Dance, Choreographic Dance, Show Dance, Disco Dance		
BC006	DANZE INTERNAZIONALI Danze Freestyle: Danze Caraibiche (Salsa, Mambo, Merengue, Bachata, Combinata, Rueda), Danze Argentine (Tango, Vals, Milonga), Hustle, Show Coppie e Formazioni		
BC007	DANZE INTERNAZIONALI Danze Jazz: Rock'n Roll, Rock Acrobatico, Boogie Woogie, Swing Dance, Lindy Hop, Mixing Blues, Combinata, Show Coppie e Formazioni		
BC008	DANZE INTERNAZIONALI Danze Standard e Danze Latine: Valzer Inglese, Tango, Valzer Viennese, Slow Foxtrot, Quick Step, Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive, Combinata, Show Coppie e Formazioni		
BC009	DANZE NAZIONALI Liscio Unificato e Sala: Mazurka, Valzer Viennese, Polka, Valzer Lento, Tango, Foxtrot, Combinata, Show Coppie e Formazioni		
BC010	DANZE REGIONALI Danze Folk e liscio Tradizionale: Mazurka, Valzer, Polka e altri balli tradizionali		



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

BC011	STREET DANCE Urban Dance: Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, Funk, Hype, Contaminazioni e stili derivati		
BC501	Danza Sportiva paralimpica	Para	
BD001	Fistball		
BE001	Flying Disc		
BF001	Floorball		
BG001	Beach		
BG002	Beach Flag		
BG003	Flag		
BG004	Takle		
BH001	Freccette Soft Dart		
BH002	Freccette Steel Dart		
BI001	Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness		
BI002	Ginnastica Acrobatica		
BI003	Ginnastica Aerobica		
BI004	Ginnastica Artistica		
BI005	Ginnastica per Tutti		
BI006	Ginnastica Ritmica		
BI007	Trampolino Elastico		
BI008	Parkour		
BI501	Ginnastica per disabilità intellettiva e relazionale	Para	
BI502	Ginnastica inclusiva	Para	
BJ001	Birilli		
BJ002	Boccia su strada		
BJ003	Fiolet		
BJ004	Horse Shoe		
BJ005	Lancio del formaggio		
BJ006	Lancio del rulletto		
BJ007	Lancio del ruzzolone		
BJ008	Lancio della ruzzola		
BJ009	Lippa		
BJ010	Morra		
BJ011	Piastrella – Palet		
BJ012	Rebatta		
BJ013	Tiro con la Balestra		
BJ014	Trottola		
BJ015	Tsan		
BJ016	Calcio Storico Fiorentino		



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

BJ017	Tiro con la Fionda		
BJ018	Calcio Balilla		
BJ022	Teqball		
BJ502	Calcio balilla paralimpico	Para	
BJ503	Calcio Balilla Inclusivo	Para	
BJ504	Calcio Balilla per sordi	Para	
BK001	Go		
BL001	Golf		
BL003	Beach Golf		
BL501	Golf paralimpico	Para	
BL502	Golf su pista per sordi	Para	
BM001	Hockey		
BM002	Hockey Indoor		
BM004	Beach Hockey		
BM501	Hockey paralimpico	Para	
BM502	Powerchair hockey	Para	
BN001	Judo		
BN501	Judo per disabilità intellettiva e relazionale	Para	
BN502	Judo per ipovedenti e ciechi	Para	
BN503	Judo per sordi	Para	
BO001	Ju-Jitsu		
BP001	Karate		
BP501	Karate per sordi	Para	
BQ001	Kendo		
BR001	Aerokickboxing		
BR002	Full Contact		
BR003	K-1 Rules		
BR004	Kick Light		
BR005	Light Contact		
BR006	Low Kick		
BR007	Musical Forms		
BR008	Point Fighting		
BS001	Korfball		
BT001	Lacrosse		
BU001	Lotta greco-romana		
BU002	Lotta libera		
BU003	Grappling		



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

BU004	Pancrazio Athlima		
BV001	Medicina dello sport		
BW001	Minigolf		
BX001	Enduro		
BX002	Motocross		
BX003	Motorally		
BX004	Motoslitte (Snowcross)		
BX005	Quad		
BX006	Speedway (Track Racing)		
BX007	Supermoto		
BX008	Trial		
BX009	Velocità (Road Racing)		
BX010	Mototurismo		
BX011	Moto d'epoca		
BX012	E-bike		
BX013	E-games motociclistici		
BY001	Barche storiche da corsa		
BY002	Circuito		
BY003	Diporto		
BY004	Endurance		
BY005	Motonautica Radiocomandata		
BY006	Moto d'acqua – Hydrofly		
BY007	Offshore		
BY008	Giovanile e propedeutica		
BZ001	Muay Thai		
CA001	Netball		
CB001	Corsa orientamento		
CB002	Mountain Bike orientamento		
CB003	Orientamento di precisione		
CB004	Sci orientamento		
CB501	Trail-O paralimpico	Para	
CB502	Orientamento per sordi	Para	
CC001	Indoor		
CC002	Muro		
CC003	Outdoor		
CC004	Tambeach		
CD001	Beach Basket		



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

CD002	Pallacanestro		
CD003	Pallacanestro 3 contro 3		
CD501	Basket in carrozzina	Para	
CD502	Minibasket in carrozzina	Para	
CD503	Pallacanestro per disabilità intellettiva e relazionale	Para	
CD504	Pallacanestro per sordi	Para	
CD505	Baskin	Para	
CE001	Beach Handball		
CE002	Pallamano		
CE501	Pallamano per sordi	Para	
CE502	Pallamano per disabilità intellettiva e relazionale	Para	
CF001	Fronton - One Wall		
CF002	Gioco Internazionale		
CF003	Llargues		
CF004	Palla Eh!		
CF005	Palla Elastica		
CF006	Pallapugno		
CF007	Pallapugno leggera		
CF008	Pallone col Bracciale		
CF009	Pantalera		
CG001	Beach volley		
CG002	Pallavolo		
CG501	Sitting volley	Para	
CG502	Pallavolo per disabilità intellettiva e relazionale	Para	
CG503	Beach volley per sordi	Para	
CG504	Pallavolo M/F per sordi	Para	
CH001	Pelota Basca		
CI008	Biathle (Nuoto e Corsa continuativo da svolgersi al mare/lago)		
CI009	Combinata (Nuoto, Corsa)		
CI010	Laser Run (Tiro e Corsa continuativo)		
CI011	Pentathlon (Nuoto, Laser Run, Scherma, Equitazione)		
CI012	Tetrathlon (Nuoto, Laser Run, Scherma)		
CI013	Triathlon (Nuoto, Corsa e Tiro continuativo da svolgersi al mare/lago)		
CI014	Triathlon (Nuoto, Laser Run)		
CJ014	PESCA DI SUPERFICIE Bolentino, Canna da natante, Canna da riva, Carpfishing, Drifting, Feeder, Kayak fishing, Lancio Tecnico (Casting), Lancio tecnico con peso di mare, Pesca al colpo, Pesca alla trota con esche naturali in torrente e in lago, Pesca con esca con esche artificiali da riva e da natante, Pesca con la bilancella, Pesca con la mosca, Surf casting, Traina costiera, Traina d'altura		



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

CJ501	Pesca sportiva per sordi	Para	
CK003	Distensione su panca		
CK007	Pesistica Olimpica		
CK009	Cultura Fisica (Biathlon Atletico, Sviluppo Muscolare, Braccio di Ferro, Palestriadi, Power Games, attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico)		
CK501	Pesistica paralimpica	Para	
CL001	Powerlifting		
CM002	Pugilato AOB/APB		
CM003	Pugilato PRO		
CM004	Pugilato Amatoriale-Gym Boxe (Prepugilistica, Boxe Competition, Boxe in Action, Light Boxe, Soft Boxe)		
CM005	Pugilato Giovanile		
CN001	Racquetball		
CO001	Hydrospeed		
CO002	Rafting		
CP001	Rugby a 15		
CP002	Rugby a 7		
CP003	Touch Rugby		
CP004	Tag Rugby		
CP005	Beach Rugby		
CP006	Snow Rugby		
CP501	Rugby in carrozzina	Para	
CP502	Beach Rugby per sordi	Para	
CQ001	Sambo		
CR001	Savate assalto		
CR002	Savate combat		
CS001	Scacchi		
CS501	Scacchi per ipovedenti e ciechi	Para	
CS502	Scacchi per sordi	Para	
CT001	Scherma		
CT003	Scherma storica		
CT501	Scherma paralimpica	Para	
CU001	Combinata nordica		
CU002	Freestyle		
CU003	Salto con gli sci		
CU004	Sci alpinismo		
CU005	Sci alpino		
CU006	Sci d'erba		



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

CU007	Sci di velocità		
CU008	Sci fondo		
CU009	Snowboard		
CU010	Sci fondo estivo		
CU011	Sci carving		
CU012	Telemark		
CU501	Sci alpino per disabilità intellettiva e relazionale	Para	
CU502	Sci nordico per disabilità intellettiva e relazionale	Para	
CU503	Sci alpino paralimpico	Para	
CU504	Sci nordico paralimpico	Para	
CU505	Snowboard paralimpico	Para	
CU506	Sci alpino per sordi	Para	
CU507	Snowboard per sordi	Para	
CV001	Barefoot (Piedi nudi)		
CV002	Cable Ski		
CV004	Racing (Velocità)		
CV005	Tournament (Discipline classiche)		
CV006	Wakeboard Boat (Wakeboard)		
CV007	Wakeboard Cable		
CV501	Disabled (Disabili)	Para	
CW001	Sepaktakraw		
CX001	Shoot Boxe		
CY001	Skeleton		
CZ001	Sleddog		
DA001	Slittino pista artificiale		
DA002	Slittino pista naturale		
DB001	Soft Tennis		
DC001	Hockey inline		
DC002	Hockey pista		
DC003	Inline alpine		
DC004	Pattinaggio aggressive		
DC005	Pattinaggio artistico		
DC006	Pattinaggio corsa		
DC007	Pattinaggio downhill		
DC008	Pattinaggio freestyle		
DC009	Roller Derby		
DC010	Skateboard		



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

DC011	Scooter (monopattino)		
DD001	Attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto		
DD002	Nuoto in acque libere (Fondo)		
DD003	Nuoto		
DD004	Nuoto per salvamento		
DD005	Pallanuoto		
DD006	Nuoto Sincronizzato		
DD007	Tuffi		
DD501	Nuoto paralimpico	Para	
DD502	Nuoto per disabilità intellettiva e relazionale	Para	
DD503	Nuoto salvamento per disabilità intellettiva e relazionale	Para	
DD504	Nuoto sincronizzato per disabilità intellettiva e relazionale	Para	
DD505	Tuffi per disabilità intellettiva e relazionale	Para	
DD507	Nuoto per sordi	Para	
DD508	Pallanuoto per sordi	Para	
DD509	Pallanuoto paralimpico	Para	
DD510	Pallanuoto per disabilità intellettiva e relazionale	Para	
DE001	Aeromodellismo		
DE002	Costruzione aeronautica amatoriale e del restauro dei velivoli storici		
DE003	Pallone libero o dirigibile		
DE004	Paracadutismo		
DE005	Volo - a vela non acrobatico		
DE006	Volo - a motore non acrobatico		
DE007	Volo - acrobatico a motore e a vela		
DE008	Volo - con aeromobili ad ala rotante		
DE009	Volo - da diporto o sportivo con motore o con para motore		
DE010	Volo - da diporto o sportivo senza motore (deltaplano, parapendio)		
DF001	Attacchi		
DF002	Attività equestri di tradizione e rassegne		
DF004	Concorso Completo		
DF005	Dressage		
DF006	Endurance		
DF007	Equitazione di campagna		
DF009	Horse ball		
DF011	Polo		
DF012	Reining		
DF013	Riabilitazione equestre		



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

DF014	Salto Ostacoli		
DF016	Volteggio		
DF501	Equitazione Paralimpica	Para	
DF502	Equitazione per disabilità intellettiva e relazionale	Para	
DG001	Curling		
DG002	Hockey su ghiaccio		
DG004	Pattinaggio di Figura Artistico		
DG005	Pattinaggio Velocità Pista Lunga		
DG006	Pattinaggio Velocità Short Track		
DG007	Stock sport		
DG009	Pattinaggio di Figura Danza		
DG010	Pattinaggio di Figura Sincronizzato		
DG501	Para Ice Hockey	Para	
DG502	Wheelchair curling	Para	
DH001	Squash		
DI001	Sumo		
DJ001	Surf		
DJ501	Adaptive Surf	Para	
DK001	Taekwondo		
DK501	Parataekwondo	Para	
DL001	Beach tennis		
DL002	Paddle		
DL003	Tennis		
DL501	Wheelchair tennis	Para	
DL502	Tennis per disabilità intellettiva e relazionale	Para	
DL503	Tennis per sordi	Para	
DL504	Blind tennis	Para	
DL505	Padel per sordi	Para	
DL506	Beach tennis per sordi	Para	
DM001	Tennis Tavolo		
DM501	Tennis Tavolo paralimpico	Para	
DM502	Tennis tavolo per disabilità intellettiva e relazionale	Para	
DN001	Avancarica		
DN002	Bench rest		
DN003	Ex ordinanza		
DN005	Tiro a segno		
DN006	Tiro rapido sportivo		



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

DN007	Target sprint		
DN501	Tiro a segno paralimpico	Para	
DN503	Tiro a segno per sordi	Para	
DO001	Amateur Trap Association (A.T.A.) / Down the line (D.T.L.)		
DO002	Caccia al frullo		
DO003	Double trap		
DO004	Electrocibles o elica		
DO005	Fintello		
DO006	Fossa automatica		
DO007	Fossa universale		
DO008	Percorso di caccia (Parcours de chasse o Sporting o Percorso di caccia itinerante)		
DO009	Percorso di caccia in pedana o compak sporting		
DO010	Skeet		
DO011	Tiro combinato (Tir combinè de chasse o Combined game shooting o Tiro combinato da caccia)		
DO013	Trap (fossa olimpica)		
DO501	Paratrap	Para	
DP001	Tiro alla Fune		
DQ001	3D		
DQ002	Flight e Clout		
DQ003	Ski archery		
DQ004	Tiro alla targa (al chiuso e all'aperto)		
DQ006	Tiro di campagna		
DQ501	Tiro con l'arco paralimpico	Para	
DQ502	Tiro con l'arco per disabilità intellettiva e relazionale	Para	
DR001	Arma Air Soft		
DR002	Arma Corta		
DR003	Arma Lunga		
DS001	Aquathlon (corsa, nuoto corsa)		
DS002	Cross triathlon		
DS003	Duathlon (corsa, ciclismo, corsa)		
DS005	Triathlon		
DS006	Triathlon invernale (corsa, ciclismo, sci di fondo)		
DS007	Aquabike		
DS501	Paratriathlon	Para	
DT001	Cross country e Country derby		
DT002	Monta da Lavoro (Tradizionale , Gimkana, Sincronizzata, Maremmana, Doma Vaquera)		
DT003	Turismo Equestre e Turismo Equestre Attacchi		



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

DT004	Monta Storica		
DT005	Monta Western (Barrel, Racing, Pole Pending, Team Penning, Gimkana Western, Performance, Cutting, Working Cow Horse, Roping)		
DT006	Trec e Trec Attacchi		
DT007	Mountain Trail		
DU001	Twirling		
DV001	Multiscafi		
DV005	Kiteboarding		
DV015	Tavole a Vela		
DV016	Derive		
DV017	Barche a chiglia		
DV018	Monotipi		
DV019	Vele d'Epoca		
DV020	Imbarcazioni a vela radiocomandate		
DV021	Attività motorie marinaresche applicative alle discipline della Vela		
DV501	Parasailing	Para	
DW001	Kali Filippino		
DW002	Kung Fu Vietnamita		
DW003	Pencak Silat		
DW004	Taolu, Sanshou		
DX001	Taijiquan, Tui Shou, Baguazhang, Wing Chun, Shaolin, Jeet Kune Do, Qi Gong, Shuai Jiao		
DY501	Goalball per ipovedenti e ciechi	Para	
DZ501	Showdown per ipovedenti e ciechi	Para	
EA501	Torball per ipovedenti e ciechi	Para	